



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione
Dirigenziale**

AREA A1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, PATRIMONIO, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA COMUNALE

Servizio: Servizio Segreteria del Sindaco, trasparenza, progetti e finanziamenti speciali, innovazione e tecnologia comunale

Ufficio: Ufficio SITEC e Trasparenza

N° Prop. 624 del 11/08/2025

DETERMINAZIONE N. 565 del 13/08/2025

OGGETTO: AREA A1 – SITEC E TRASPARENZA – AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER-PA A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU - MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.5 “CYBERSECURITY” M1C1I1.5 – PROGETTO “POTENZIAMENTO DELLA RESILIENZA CYBER PER IL COMUNE DI AOSTA” - DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE IN.VA. S.P.A. DEI SERVIZI DI SUPPORTO E CONDUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO – CUP C66G24000050006 – CIG B7346A01D1 – RETTIFICA SCHEMA CONTRATTUALE ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 533/2025

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (di seguito anche ACN) ha promosso l'avviso pubblico n. 08/2024 in qualità di Soggetto attuatore dell'Investimento 1.5 “Cybersecurity” – Missione 1, Componente 1, del PNRR, a titolarità della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 – Componente 1 – Investimento 1.5 “Cybersecurity” M1C1I1.5, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, per l'attuazione degli investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di potenziamento della resilienza cyber per la Pubblica Amministrazione, rivolto, tra gli altri, ai Comuni capoluogo di Regione;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 28 marzo 2024 sono stati approvati la partecipazione al suddetto avviso, il progetto per la partecipazione con relativo quadro finanziario pari ad euro 671.000,00, Iva inclusa, importo per il quale è stato



richiesto l'intero finanziamento nella domanda di partecipazione inoltrata entro il termine previsto del 12 aprile 2024, dando atto che i progetti ammessi a finanziamento dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2025;

- con nota prot. n. 22722 dell'11 luglio 2024, recepita agli atti al civ. prot. n. 42384 del 12 luglio 2024, ACN ha trasmesso la Determina prot. n. 22329 del 9 luglio 2024, con cui è stata disposta l'ammissione ed esclusione delle domande di partecipazione pervenute in considerazione dei requisiti minimi previsti e la contestuale nomina della Commissione per la successiva fase di valutazione delle proposte progettuali ammesse al prosieguo, tra le quali quella del Comune di Aosta;
- con le note prot. n. 30781 del 25 settembre 2024, prot. n. 34059 del 21 ottobre 2024 e prot. n. 250 del 3 gennaio 2025, recepite agli atti in pari date al civ. prot. n. 56544/2024, civ. prot. n. 61448/2024 e civ. prot. n. 309/2025, ACN ha trasmesso rispettivamente le Determine prot. n. 30550 del 23 settembre 2024, prot. n. 33707 del 17 ottobre 2024 e prot. n. 43937 del 31 dicembre 2024, recanti l'approvazione della graduatoria finale a valere sull'Avviso n. 8/2024, con relativi allegati, con particolare riferimento all'allegato A riportante la graduatoria definitiva delle proposte progettuali ammesse e totalmente finanziabili, tra le quali risulta quella del Comune di Aosta per un importo finanziabile pari ad euro 671.000,00;
- con nota prot. n. 32863 del 10 ottobre 2024, recepita agli atti al civ. prot. n. 59507/2024 in pari data, ACN ha trasmesso il Manuale Operativo (versione 5.0) "Linee guida per i soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici" per la realizzazione degli interventi a valere su M1C1I1.5 del PNRR, oltre che alla documentazione di rendicontazione delle attività;
- con le determinazioni dirigenziali n. 168/2025, n. 170/2025 e n. 398/2025, sono stati approvati, nell'ambito del progetto in argomento, l'adesione all'Accordo Quadro (AQ) – ID 2367 - denominato "cybersecurity 2 – prodotti e servizi connessi" – lotto 2 per l'acquisto di Firewall e NAC e relativo ordine diretto d'acquisto, oltre che i relativi impegni di spesa ed incentivi tecnici, per un importo complessivo pari ad euro 165.765,95 (Iva inclusa);
- per quanto concerne le altre attività previste da progetto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 13 maggio 2025 è stato approvato il ricorso alla società partecipata IN.VA. S.p.A. di Brissogne (C.F. e Partita IVA 00521690073), di seguito anche INVA, per la conduzione dello stesso e relativi servizi di supporto per la realizzazione e, con determinazione dirigenziale n. 533 del 29 luglio 2025 è stato affidato il servizio ad INVA, per un importo complessivo pari ad euro 503.982,00 (Iva inclusa), approvando al contempo il relativo schema di Convenzione il quale prevedeva quale data di scadenza della Convenzione il 31 dicembre 2025, in quanto data definita a livello governativo per il completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione del citato Avviso n. 08/2024;



Rilevato che con nota prot. n. 298821 del 29 luglio 2025, recepita al civ. prot. n. 42227/2025 in pari data, l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha trasmesso la determina prot. ACN n. 285155 del 23 luglio 2025 recante la proroga al 31 marzo 2026 dei termini di completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione di cui al citato avviso pubblico n. 08/2024, previsti inizialmente al 31 dicembre 2025;

Vista la determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito anche ANAC, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136", aggiornata con la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023, in base alla quale, al punto 3.6: *"(...) Devono ritenersi, parimenti, escluse dall'ambito di applicazione della legge n. 136/2010 le movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house); (...) Resta ferma l'osservanza della normativa sulla tracciabilità per la società in house quando la stessa affida appalti a terzi, rivestendo in tal caso la qualifica di stazione appaltante. (...)";*

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 10 novembre 2017 il Comune di Aosta ha stabilito di aderire al tavolo di coordinamento regionale per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house IN.VA. S.p.A. appositamente istituito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 18 dicembre 2024 che, da ultimo, ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175/2016 (che prevede una cadenza annuale per la reiterazione dell'adozione del provvedimento in questione), e che ha confermato che IN.VA. S.p.A. è una società partecipata in house che annovera tra i soci il Comune di Aosta;

Vista inoltre la Delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024 di adozione delle Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, in base alla quale, al punto 3.2: *"(...) L'Autorità, superando l'orientamento espresso nel citato PNA 2022, ritiene che il divieto in esame non si applichi alle società in house in quanto tali enti costituiscono longa manus delle PA. Lo svolgimento di incarico in una società in house è comunque volto al perseguimento di interessi pubblici. Non si configura, dunque, quella contrapposizione tra interesse pubblico/privato che costituisce il presupposto per l'applicazione del divieto di pantouflage.*



Pertanto, l'applicazione del divieto di pantouflage alle società in house quali enti in destinazione è di norma da ritenersi escluso, salvo che non si accerti nel caso concreto la sussistenza di un dualismo di interessi.”;

Precisato che il RUP è il sottoscritto Stefano Franco, Dirigente dell'Area A1 “Servizi istituzionali, patrimonio, innovazione e tecnologia comunale”, nonché Segretario generale del Comune di Aosta, responsabile altresì per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, anche nella sua qualità di RUP, agli altri partecipanti al procedimento ed in relazione ai destinatari finali dello stesso, così come già indicato nella citata determinazione dirigenziale n. 533/2025;

Visto il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, in particolare l'art. 28 “Responsabile del trattamento” e rilevato che nell'ambito dei servizi oggetto dell'affidamento in argomento non si configura la necessità di designazione del suddetto Responsabile del trattamento, risultando sufficiente un accordo di riservatezza (non disclosure agreement) tra le parti;

Rilevata la necessità, per quanto sopra riportato, di aggiornare lo schema contrattuale approvato con determinazione dirigenziale n. 533 del 29 luglio 2025, apportando le seguenti modifiche:

- inserimento nelle premesse dell'indicazione della nota trasmessa da ACN civ. prot. n. 42227 del 29 luglio 2025, recante la proroga al 31 marzo 2026 dei termini di completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione nell'ambito del citato Avviso n. 08/2024;
- aggiornamento dell'art. 9, comma 3, al suddetto nuovo termine;
- eliminazione del comma 5 dell'art. 17 in tema di c.d. divieto di pantouflage;
- eliminazione del comma 2 dell'art. 18 di designazione a “Responsabile del trattamento” ai sensi dell'art. 28, GDPR;
- modifica dell'art. 20 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” sulla base della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023, e parziale modifica all'art. 11, comma 1, per un refuso in materia di tracciabilità;



- eliminazione dell'art. 21 e parziale modifica al comma 2 dell'art. 16, nella parte di richiamo agli artt. 20 e 21, per quanto sopra indicato in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto l'allegato schema di Convenzione aggiornato a quanto sopra riportato e ritenuto di approvarlo;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 174 del 18 dicembre 2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione per il triennio 2025-2027 e i suoi allegati, tra i quali la Nota di aggiornamento al Documento unico di Programmazione (DUP);
- la deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 31 gennaio 2025 "Approvazione Piano Integrato attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 16 gennaio 2025 avente ad oggetto: "Area A2 - Servizio bilancio. Approvazione del Piano esecutivo di gestione 2025-2027";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 23 giugno 2021, avente ad oggetto: "Nuovo assetto organizzativo delle aree e dei servizi dell'Ente", così come modificata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 124 del 28 luglio 2023;
- il decreto del Sindaco n. 19 del 28 giugno 2021 di attribuzione delle funzioni di gestione dell'Area A1 – Servizi Istituzionali, Patrimonio, Innovazione e Tecnologia comunale attribuite al Segretario Generale del Comune di Aosta;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

D E T E R M I N A

1. di aggiornare lo schema contrattuale approvato con determinazione dirigenziale n. 533 del 29 luglio 2025, apportando le seguenti modifiche:
 - inserimento nelle premesse dell'indicazione della nota trasmessa da ACN civ. prot. n. 42227 del 29 luglio 2025, recante la proroga al 31 marzo 2026 dei termini di completamento dei progetti e degli adempimenti di rendicontazione nell'ambito del



citato Avviso n. 08/2024;

- aggiornamento dell'art. 9, comma 3, al suddetto nuovo termine;
- eliminazione del comma 5 dell'art. 17 in tema di c.d. divieto di pantouflage;
- eliminazione del comma 2 dell'art. 18 di designazione a "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28, GDPR;
- modifica dell'art. 20 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari" sulla base della determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, aggiornata con la Delibera ANAC n. 585 del 19 dicembre 2023, e parziale modifica all'art. 11, comma 1, per un refuso in materia di tracciabilità;
- eliminazione dell'art. 21 e parziale modifica al comma 2 dell'art. 16, nella parte di richiamo agli artt. 20 e 21, per quanto sopra indicato in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari;

2. di approvare l'allegato schema di Convenzione aggiornato nelle parti indicate al precedente punto 1., da sottoscrivere tra il Comune di Aosta e la società IN.VA. S.p.A. di Brissogne, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, precisando che allo stesso potranno essere apportate modifiche non sostanziali in fase di sottoscrizione;
3. di confermare in ogni altra sua parte la determinazione dirigenziale n. 533 del 29 luglio 2025;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.



Il Segretario Generale
FRANCO STEFANO
(firmato digitalmente)